

Allegato: A

STATUTO ASSOCIAZIONE CONCRETAMENTE ODV

Art. 1 Denominazione, sede e durata

1.1. È costituita, l'associazione di volontariato denominata CONCRETAMENTE ODV di seguito, in breve, "associazione". L'associazione è un Ente del Terzo settore, intende qualificarsi come "organizzazione di volontariato", è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017.

1.2. Sarà utilizzato l'acronimo ODV (organizzazione di volontariato) e ETS (ente del terzo settore) a seguito dell'iscrizione nel relativo Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS).

1.3. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico del Terzo settore, l'associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

1.4. L'associazione ha sede legale nel Comune di Gallarate e la sua durata è illimitata.

1.5. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo.

Art. 2 Finalità

2.1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in applicazione dei principi contenuti del D.lgs. n. 117/2017.

Art. 3 Attività di interesse generale

3.1. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui all'art. 2.1, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere:

1. i) Organizzazione e gestione di attività culturali artistiche o ricreative di particolare

interesse sociale, incluse attività anche editoriali di promozione e diffusione della pratica del volontariato di cui al presente articolo.;

2. w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

3.2. L'Associazione, perseguendo le finalità di interesse generale di cui al punto precedente, si pone come obiettivi istituzionali quello di, perseguendo finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, divenire un "laboratorio di idee" promuovendo e favorendo attività culturali, mediante lo svolgimento di varie azioni fra le quali, a mero titolo di esempio:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;

- promuovere, anche attraverso il dibattito, il coinvolgimento e la partecipazione attiva dei cittadini alla vita sociale, politica, culturale e amministrativa del Paese in attuazione dei valori di democrazia, partecipazione, trasparenza, solidarietà;

- promuovere, anche attraverso il dibattito, iniziative volte allo studio e all'analisi delle tematiche comuni al mondo delle imprese, del lavoro, dell'università e della scuola funzionali ad agevolare l'accesso al mercato attraverso scelte consapevoli, favorendo ed incentivando le pari opportunità e la solidarietà;

- analizzare e discutere temi di economia, diritto, politica interna ed estera, lavoro, banca e finanza, business con lo scopo di generare dibattito e mantenere alto il

Gal
Ry
me
Di
H

livello di attenzione sui temi di interesse pubblico e di rilievo sociale;

- promozione e svolgimento di attività culturali di interesse sociali con finalità educativa.

- partecipazione e organizzazione di manifestazioni culturali, di promozione turistica e ricreative, concorrendo eventualmente anche alla loro realizzazione; formazione di corsi di istruzione tecnica mediante sussidi didattici, consulenze in settori diversificati;

- pubblicazione in proprio, acquisto, divulgazione e distribuzione di pubblicazioni, edizioni fonografiche, audiovisive, multimediali, materiale vario di interesse culturale, scientifico e storico.

- stipulazione di convenzioni con enti pubblici e privati per la gestione e conservazione di beni mobili e immobili da utilizzare per i propri scopi statutari.

3.3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci o delle persone aderenti agli enti associati.

Art. 4 Attività diverse

4.1. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

4.2 L'organo deputato all'individuazione delle attività di cui al punto precedente è il Consiglio direttivo.

Art. 5 Raccolta Fondi

5.1. L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale

cu
h
Rh
ne
ls
H

e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, così come previsto dall'articolo 7 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 6 Ammissione

6.1. Possono aderire all'associazione le persone fisiche che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

6.2. L'associazione può prevedere come soci anche l'ammissione di altro ODV e di Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di volontariato associate.

6.3. Il numero degli soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal D.Lgs. 117/2017.

4. I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari:

- i soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e dello statuto;

- i soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal consiglio direttivo;

- i soci onorari sono tutti coloro ai quali il consiglio direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.

6.5. L'ammissione alla associazione è deliberata dal consiglio direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli soci. In caso di rigetto il consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

6.6. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per

Car

f

Rh

me B

Di

chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

6.7. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Art. 7 Diritti e doveri dei soci

7.1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota associativa ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.

7.2. La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di Socio e deve essere versata entro il termine stabilito dal consiglio direttivo.

7.3. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun Socio escludendo ogni forma di discriminazione.

7.4. Ciascun Socio ha diritto:

a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;

b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;

d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;

e) di recedere in qualsiasi momento;

f) di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.

7.5. Ciascun Socio ha il dovere di:

a) rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti e, quanto deliberato dagli organi sociali;

cu

f

Ph

me

EB

li

b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;

c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal consiglio direttivo.

Art. 8 Perdita della qualifica di Socio

8.1. La qualità di Socio si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento o esclusione.

8.2. Il Socio può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo al Socio le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

8.3. Il Socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali può essere escluso dall'associazione stessa.

8.4. La perdita di qualifica di Socio è deliberata dal consiglio direttivo.

8.5. La delibera del consiglio direttivo che prevede l'esclusione del Socio deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea dei soci mediante raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) inviata al Presidente dell'Associazione.

8.6. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 9 - Attività di volontariato

9.1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

9.2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere

retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite con apposita delibera dal consiglio direttivo. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Art. 10 – Organi sociali

10.1. Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il consiglio direttivo;
- c) il presidente;
- d) l'organo di controllo (ove obbligatorio a sensi di legge e facoltativamente nominato)

10.2. Fatta eccezione per l'organo di controllo, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 11 – Assemblea

11.1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

11.2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli soci in regola con il pagamento della quota associativa. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni Socio ha diritto ad esprimere un voto.

11.3. Agli Enti associati possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero

dei voti agli Enti associati e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.

11.4. L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.

11.5. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun Socio può rappresentare fino ad un massimo di tre soci.

11.6. Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale.

11.7. Sono ammessi al voto i soci iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.

Art. 12 - Competenze dell'Assemblea

12.1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

a) eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri soci;

b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo, ove predisposti;

d) approvare il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte, nonché il bilancio sociale in caso di superamento dei limiti di legge di cui all'art. 14 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;

e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;

f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione e di esclusione dei soci, garantendo ad

ai

h

Rh

re

Di

esso la più ampia garanzia di contraddittorio;

g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;

h) approvare eventuali regolamenti interno predisposti dal consiglio direttivo;

j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

12.2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;

b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno per deliberare l'approvazione del bilancio consuntivo così come indicato all'art. 12.1 lettera d), e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.

13.2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) dei soci, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del consiglio direttivo.

13.3. L'Assemblea è convocata, almeno otto (8) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, oppure tramite mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, della modalità, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 14 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

cu

h
Ph

re
B
Q6
AL

14.1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega.

14.2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

14.3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

14.4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera, in prima convocazione con la presenza dei tre quarti dei soci, in proprio o per delega, iscritti nell'apposito libro dei soci e in seconda convocazione con la maggioranza assoluta dei soci e con il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.

14.5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci, in proprio o per delega, iscritti nell'apposito libro dei soci.

14.6. L'Assemblea può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

14.7. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

14.8. I soci che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

14.9. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

cu.

f

Rh

re

B

Bo
JL

14.10. È possibile prevedere il voto per corrispondenza o in via elettronica a condizione che sia consentito di accertare l'identità e la legittimazione dei votanti.

14.11. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Art. 15 - Consiglio direttivo

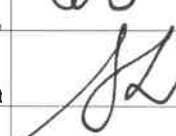
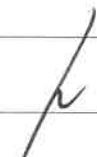
15.1. Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

15.2. Il consiglio direttivo opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

15.3. Il consiglio direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 7 componenti, eletti dall'Assemblea. Tutti i consiglieri sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate tra i propri soci dagli enti associati. Il consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il presidente ed eventualmente il vicepresidente.

15.4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

15.5. I componenti del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 3 di esercizi e possono essere rieletti.



Art. 16 - Competenze del consiglio direttivo

16.1. Il consiglio direttivo ha il compito di:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- d) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f) determina l'ammontare della quota associativa annuale;
- g) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo nonché la relazione sulle attività svolte;
- h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- i) adempiere alla tenuta e alla conservazione delle scritture contabili;
- j) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- k) deliberare in merito all'esclusione di soci;
- l) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- m) eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
- n) nominare, ove ritenuto opportuno, il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere;

cu,

h

Ph

re

AB
06

AL

o) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

p) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;

q) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;

r) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri;

s) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;

t) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 17 - Funzionamento del consiglio direttivo

17.1. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) dei soci.

17.2. Il consiglio direttivo provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute, e, se non è possibile, il presidente convoca l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

17.3. Il consiglio direttivo decade qualora la maggioranza dei suoi componenti sia dimissionaria. Il presidente convoca con urgenza l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti.

17.4. Il consiglio direttivo è convocato, almeno cinque (5) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite mezzo elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere inoltrata almeno due (2) giorni prima della data prevista per la riunione.

17.5. Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta all'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

17.6. Le riunioni del consiglio direttivo si ritengono valide anche senza convocazione qualora siano presenti nel medesimo momento tutti i consiglieri e tutti i presenti concordano sulla validazione del momento.

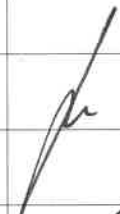
17.7. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

17.8. Il consiglio direttivo può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

17.9. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

17.10. Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro

cu.











delle riunioni del consiglio direttivo.

Art. 18 - Il presidente

18.1. Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dal consiglio direttivo tra i suoi componenti dura in carica con la medesima durata del consiglio direttivo e può essere rieletto.

18.2. Il presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del consiglio direttivo;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

18.3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

18.4. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 19 - Organo di controllo

19.1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei



requisiti previsti dall'art. 30, co. 2 del D.Lgs. n. 117/2017 o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

19.2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

19.3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

19.4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

19.5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

19.6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui

A series of handwritten signatures and initials are written vertically on the right margin of the page. From top to bottom, they include: a signature that appears to be 'CU', a signature that appears to be 'fr', a large signature that appears to be 'Ry', a signature that appears to be 're', a signature that appears to be 'B', a signature that appears to be 'Q', and a signature that appears to be 'H'.

l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell' apposito registro.

Art. 20 - Libri sociali

20.1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro dei soci;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
- e) il registro dei volontari.

20.2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

20.3. I verbali di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

20.4. Ogni verbale deve essere firmato dal presidente e dal segretario.

Art. 21 - Risorse economiche

21.1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e) rendite patrimoniali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche

mediante offerta di beni di modico valore e di servizi nonché, in generale, attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 del D.lgs. n. 117/2017;

h) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;

i) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;

j) altre entrate espressamente previste dalla legge;

k) eventuali proventi da attività diverse, di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 117/2017, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 22 - Esercizio sociale

22.1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

22.2. Il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte, nella quale si deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse se svolte, sono predisposti dal consiglio direttivo e deve essere approvato dall'Assemblea entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio e comunque nei termini utili all'adempimento di deposito al RUNTS.

22.3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.

22.4. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del consiglio direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 23 - Divieto di distribuzione degli utili

23.1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.

23.2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 24 - Assicurazione dei volontari

24.1. Tutti i volontari che prestano attività di volontariato devono essere assicurati per malattia e infortunio connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

24.2. L'associazione, ove lo ritenga opportuno e previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 25 - Devoluzione del patrimonio

25.1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea.

L'Assemblea disponendo la messa in liquidazione provvede, ove necessario, alla nomina di un liquidatore, anche in forma monocratica, indicando i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione stessa.

Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9,

Handwritten signatures and initials in the right margin, including a large 'An' at the top, followed by a signature, then 'Rh', and several other initials and signatures at the bottom.

comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 26 - Disposizioni finali

26.1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia di organizzazioni di volontariato di cui agli articoli dal 32 al 34 del D.lgs. n. 117/2017, alle norme in materia di Enti del Terzo settore e per quanto non regolato dai principi generali dell'ordinamento giuridico in materia di associazioni.

Amadei G. L. / Pinello / Ingi
Erzsette Bambaglio
Walter Mosi
Sebastiano
C.M. M.L.

AGENZIA DELLE ENTRATE

DIR. NE PROV. LE di VARESE

Uff. Territoriale di GALLARATE

Atto Reg.to Il 30-06-2023

N. 804 Serie 3



PER IL V. V. V.
IL DELEGATO
AMADUCI Francesca

PER DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE

3 804 30/06/2023

0,00 **TM623L000804000AA**
0,00 *codice identificativo*
 per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TM6

